

immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro;

- b) se tali diritti erano effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di affido può, in particolare, derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa o da un accordo vigente in base alla legislazione del predetto Stato. Simile definizione viene data anche dal Reg.(CE) n. 2201/2003 all'art. 2 par.11.

La sottrazione internazionale di minori viene comunemente definita:

- a) “attiva” quando il minore viene illecitamente condotto dall'Italia all'estero o non è ricondotto in Italia - quale Paese di residenza abituale- a seguito di un soggiorno all'estero;
- b) “passiva” quando un minore viene illecitamente condotto dall'estero in Italia, o vi è qui trattenuto.

Nell'ordinamento italiano, la sottrazione di minore costituisce anche reato (art. 574 bis c.p. [1]; si vedano anche gli artt. 574 e 605 cp).

A livello internazionale esistono diversi strumenti giuridici - non ancora in vigore in tutti gli Stati - che stabiliscono i principi basilari in materia e prevedono delle procedure a tutela del minore.

1. La **Convenzione de L'Aja del 25.10.1980** sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori -ratificata con Legge n.64/1994 - alla quale aderiscono, al momento, **93 Paesi**.

La Convenzione de L'Aja è applicata tra l'Italia e i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Belarus, Belgio, Belize, Bosnia Erzegovina, Brasile, Burkina Faso, Bulgaria, Canada, Cile, Cina (solo per le regioni autonome di Hong Kong e Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Ecuador, El Salvador, Estonia, Fiji, Finlandia,

Francia, Germania, Grecia, Georgia, Giappone, Guatemala, Honduras, Irlanda, Islanda, Israele, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Repubblica di Moldova, Repubblica di San Marino, Romania, Saint Kitts e Nevis, Seychelles, Serbia e Montenegro, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Sri Lanka, Tailandia, Trinidad e Tobago, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Zimbabwe.

Tale Convenzione si pone l'obiettivo primario di consentire il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale. Altro fondamentale **obiettivo** della Convenzione è la **regolamentazione del diritto di visita del genitore non affidatario**. Ad oggi, la Convenzione è l'unico strumento giuridico internazionale cogente cui è possibile ricorrere per i casi di sottrazione/regolamentazione del diritto di visita con Paesi non appartenenti all'Unione Europea; occorre tuttavia evidenziare che le procedure previste dalla Convenzione non trovano applicazione identica ed uniforme in tutti gli Stati, dipendendo l'attuazione, in concreto, dalle singole normative interne. Ciò rileva soprattutto per la fase esecutiva dei provvedimenti di rimpatrio o diritto di visita. **L'Autorità Centrale presso il Dipartimento di Giustizia Minorile** è preposta alla concreta **attuazione** della **Convenzione**, avviando e seguendo le procedure internazionali ivi prescritte, avvalendosi della collaborazione delle Autorità Centrali dei Paesi aderenti nonché di altre istituzioni (Forze di polizia, Servizi sociali, ecc.; v. art. 7 Conv. Aja).

1. Il Regolamento (CE) n. 2201 del Consiglio dell'Unione Europea del 27.11.2003 (c.d. **Reg. Bruxelles II Bis**) relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE)

n.1347/2000.

Il Regolamento, che si propone di istituire uno spazio comune europeo in materia di diritto di famiglia, si applica negli **Stati membri dell'Unione Europea** - ad eccezione della Danimarca - dal 1.3.2005.

In materia di sottrazione di minori, il Regolamento integra la Convenzione de L'Aja e stabilisce, tra l'altro:

- a) la **competenza del Giudice del Paese** ove il minore risiedeva prima della sottrazione;
- b) l'**esecutività delle decisioni emesse dal Giudice** competente provviste del c.d. **certificato standard** (titolo esecutivo europeo). Si è a conoscenza che è in corso la revisione del Regolamento.

3. La **Convenzione Europea di Lussemburgo del 20.05.1980 -ratificata con Legge n.64/1994- sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento** (Paesi europei non UE). La Convenzione è fondata sul presupposto della esistenza di un provvedimento di affidamento del minore nello Stato in cui esso risiede al momento della sottrazione. **Autorità centrale** per l'attuazione è sempre il **Dipartimento per la Giustizia minorile presso il Ministero della Giustizia**.

4. La **Convenzione europea di Strasburgo del 25.01.1996 sull'esercizio dei diritti del fanciullo, ratificata con L. n.77/2003**.

La Convenzione mira a promuovere, nell'interesse superiore dei fanciulli, i diritti degli stessi e a concedere loro diritti procedurali ed agevolarne l'esercizio, vigilando affinché possano, direttamente o per il tramite di altre persone o organi, essere informati ed autorizzati a partecipare alle procedure in materia di diritto di famiglia che li riguardano.

Pur non prevedendo strumenti operativi le seguenti Convenzioni coniugano principi cui gli Stati devono attenersi.

5. La Convenzione ONU di New York del 20.11.1989 sui diritti dell'infanzia, ratificata con Legge n. 176/1991.

La Convenzione e i suoi 3 Protocolli opzionali sono lo strumento internazionale più completo in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia.

Tra questi va segnalato il principio del **superiore interesse del bambino** (art.3); il diritto a **preservare la propria identità**, ivi compresa la **nazionalità, il nome e le sue relazioni familiari** (art.8); ad intrattenere **rapporti personali e diretti con entrambi i genitori (art. 9 e 10)**; ad essere **tutelato contro gli illegittimi trasferimenti all'estero (art.11)**.

Gli Stati parte della Convenzione sono, alla data di pubblicazione, **194 Stati (esclusi gli Stati Uniti)**.

6. La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 4.11.1950 - ratificata con L. n.848/1955 - ed i suoi 14 Protocolli aggiuntivi hanno predisposto un particolare sistema di tutela internazionale dei diritti dell'uomo, offrendo ai singoli la facoltà di invocare il controllo giudiziario di organi sovranazionali sul rispetto dei loro diritti. Della Convenzione, ratificata da tutti gli Stati membri dell'UE, sono parte tutti i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa.

In particolare, l'**art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare)** è spesso richiamato nelle controversie in materia di minori contesi.

Il genitore o, se diverso, il titolare del diritto di affidamento, con o senza l'ausilio di un legale, può:

1. **valutare** se sporgere **denuncia** presso gli organi di Polizia giudiziaria competenti, avendo cura di verificare che la denuncia risulti nei sistemi informatici delle Forze di polizia;
2. rivolgersi all'**Autorità Centrale presso il Ministero della Giustizia, se tra l'Italia e il Paese di presunta destinazione del minore è in vigore la Convenzione de L'Aja del 25.10.1980 o il Regolamento (CE) n. 2201/2003.**

In tali casi si può, attraverso l’Autorità Centrale:

- proporre **istanza di ritorno del minore** (art. 8 Convenzione Aja 1980; art. 11 Reg. Bruxelles 2201/2003) purchè il minore **non abbia compiuto i 16 anni di età** (art.4 Conv. Aja 1980)

- se il minore avesse come **residenza abituale l’Italia** (art.4 Conv. Aja 1980), ai sensi dell’art. 12 Conv. Aja 1980 “..qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto (..) e sia trascorso un **periodo inferiore ad un anno**, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell’istanza presso l’Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l’**autorità adita ordina il suo ritorno immediato. L’Autorità giudiziaria o amministrativa benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente**”.

- proporre **istanza per la regolamentazione o l’esercizio del diritto di visita**. L’istanza può essere proposta anche direttamente innanzi all’Autorità Centrale del Paese in cui è stato condotto o trattenuto il minore.

3. **ricorrere al Tribunale competente al fine di regolamentare/modificare le condizioni di affido e/o ottenere un ordine di rimpatrio;**

4. **ricorrere al Tribunale competente per la sospensione della potestà genitoriale di chi ha commesso la sottrazione.**

La Conv. Aja 25.10.1980, infatti, non pregiudica la facoltà per la persona o l’ente che adduca la violazione dei diritti di affido o di visita di rivolgersi direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente, in applicazione o meno delle disposizioni della Convenzione (art. 29 Conv.);

5. avvertire la **Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie (DGIT – Ufficio IV12) presso il Ministero degli Affari Esteri** affinché siano, se opportuno, attivate le competenti **Rappresentanze**

diplomatico-consolari.

6. A livello internazionale, è possibile inoltre proporre, se ne sussistano i presupposti:

- a) Istanza al **Mediatore del Parlamento Europeo** per i casi di sottrazione internazionale di minori - di comune accordo con l'altro genitore - per avviare la procedura di mediazione familiare.
- b) Denuncia alla **Commissione Europea** se, durante lo svolgimento della complessa procedura attivata a seguito di una sottrazione internazionale di minore in un Paese UE, dovessero ravvisarsi **violazioni del diritto dell'Unione Europea**.
- c) **Ricorso individuale alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo**, qualora si ravvisino violazioni dei diritti, tutelati nella **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950**, da parte di uno Stato aderente alla Convenzione stessa; è necessario l'esaurimento delle vie di ricorso interne.

E' possibile contattare l'**Autorità centrale presso il Ministero della Giustizia** per ottenere informazioni anche in merito al **diritto di visita** al minore ed eventualmente proporre:

- istanza per l'organizzazione o la tutela dell'esercizio effettivo di tale diritto, ai sensi dell'art.21 della Convenzione dell'Aja del 1980 (se essa è in vigore tra l'Italia ed il Paese di presunta destinazione);
- istanza per il riconoscimento e l'esecuzione di tale diritto ai sensi dell'art. 41 Reg. Bruxelles II Bis (se il Paese di presunta destinazione è destinatario di tale Regolamento).

Se tra l'Italia e lo Stato in cui il minore è stato condotto sono in vigore la Convenzione dell'Aja del 1980 e/o il Regolamento (CE) n.2201/2003, la competenza primaria, come si è visto, è dell'Autorità Centrale istituita presso il Dipartimento di Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, preposta ad

investire del caso l'omologa Autorità Centrale straniera.

L'Autorità Centrale, con la quale il MAE intrattiene una costante collaborazione, può essere contattata per valutare la possibilità di avviare le procedure per il ritorno o per il diritto di visita precedentemente illustrate.

In tali casi la competenza del Ministero degli Esteri, **Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie (DGIT)** è di sostegno all'azione dell'Autorità Centrale.

Se tra l'Italia e lo Stato in cui il minore è stato condotto non sono in vigore la Convenzione dell'Aja del 1980 e/o il Regolamento (CE) n. 2201/2003 non è possibile l'attivazione delle Autorità centrali e, ove non si raggiunga un accordo, occorre ricorrere all'ausilio di un legale per l'avvio delle procedure giudiziarie.

In entrambi i casi, il Ministero degli Esteri - DGIT può, valutate le circostanze:

- fornire le prime informazioni e assistenza al cittadino italiano e/o ai legali;
- attivare, sotto il profilo dell'assistenza consolare, le Rappresentanze diplomatico - consolari competenti in loco;
- monitorare lo sviluppo dei casi in collaborazione con le altre Autorità coinvolte (Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno).

A titolo di esempio, le Rappresentanze diplomatico-consolari, in stretto raccordo con la DGIT possono:

- sostenere l'azione dell'Autorità Centrale.
- sensibilizzare, ove ritenuto opportuno, Autorità o istituzioni locali;
- seguire, ove possibile, l'azione delle Autorità di polizia nelle ricerche del minore sottratto;
- effettuare, se richiesti, tentativi di contatto con l'altro genitore o di conciliazione tra le parti;
- fornire nominativi di legali di riferimento in loco (senza assunzione di responsabilità per l'operato dei professionisti e per le tariffe da loro applicate;

- fornire nominativi di interpreti e/o traduttori in loco;
- effettuare, solo ove ne ricorrano i presupposti, visite consolari al minore conteso;
- presenziare alle udienze in qualità di uditore, ove ritenuto opportuno, d'intesa col legale di parte e compatibilmente con la normativa locale;
- esercitare i poteri di giudice tutelare nella persona del Console.

Il **Console** esercita all'estero i poteri di **Giudice tutelare** nei confronti, tra l'altro, dei cittadini minorenni residenti nella circoscrizione di competenza, nel rispetto dell'ordinamento locale.

L'esercizio dei poteri di giudice tutelare può essere di **difficile** assolvimento se il minore italiano sia in possesso di **doppia cittadinanza**.

Come già accennato, l'Autorità consolare -in casi particolari e se ritenuto opportuno- può effettuare una **visita consolare al minore all'estero**; ciò qualora l'Autorità centrale **non** abbia potuto acquisire **informazioni sul minore** o se il **genitore** che ha subito la sottrazione non possa oggettivamente recarsi di persona a fargli visita o **non riesca ad avere contatti con il figlio**.

La funzione essenziale della visita consolare, che deve essere comunque accordata dal genitore presso cui si trova di fatto il minore od ottenuta tramite la mediazione delle autorità locali è quella di:

- verificare le condizioni di vita e di salute del minore italiano, nell'interesse superiore dello stesso;
- acquisire informazioni sull'attuale contesto sociale, ambientale e parentale in cui vive il minore a seguito del suo sradicamento dalla residenza abituale in Italia.

Se tra l'Italia e lo Stato in cui il minore è stato condotto sono in vigore la Convenzione dell'Aja del 1980 e/o il Regolamento (CE) n. 2201/2003, le informazioni sul minore possono essere acquisite per il tramite delle Autorità Centrali, nell'ambito degli obblighi di cooperazione reciproca (art. 7 Conv. Aja e art. 55 Reg. 2201/2003).

Lo studio svolto dall'Ufficio sulla delicata tematica delle sottrazioni dei minori è condensato in una specifica nota inviata all'attenzione dei Gabinetti del

Ministero degli Affari Esteri e del Ministero della Giustizia in quanto a causa della diffusione sempre maggiore di matrimoni tra cittadini italiani e stranieri e dell'incremento negli ultimi anni del fenomeno, si è ritenuto di avviare una collaborazione con le Amministrazioni succitate al fine di individuare percorsi condivisibili per meglio tutelare i diritti dei genitori italiani e dei figli minori.

A tal riguardo, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel condividere pienamente tali preoccupazioni, si è detto disponibile a partecipare a qualsiasi iniziativa ritenuta necessaria, designando, al riguardo, un proprio rappresentante.

3. L'ATTIVITA' ETICA ED UMANITARIA DELL'UFFICIO VOLTA A FAVORIRE LA IDENTIFICAZIONE DEI CORPI SENZA IDENTITÀ, ANCHE IN RELAZIONE ALLA ISTITUENDA BANCA DATI DEL DNA

Come ormai è noto, il **Registro nazionale dei cadaveri non identificati**, istituito dall'Ufficio nel **2007**, costituisce un **punto di riferimento** unico nel suo genere per favorire la riconducibilità dei numerosi scomparsi ai corpi senza nome che giacciono sepolti o custoditi presso gli Istituti di medicina legale ed Obitori comunali. Ad esso fanno sempre più affidamento i familiari degli scomparsi, come pure gli investigatori. Lo dimostra, peraltro, il successo riscontrato di recente con tre **“cold case”** seguiti direttamente dall'ufficio, uno dei quali ricondotto ad un cittadino dell'Alto Adige.

Il registro contiene le informazioni più significative riguardanti le **caratteristiche fisiognomiche**, le **circostanze del rinvenimento** dei corpi e i **riferimenti** relativi alle **Procure** e alle **Forze di polizia** che hanno in trattazione il singolo caso.

I dati desunti dal censimento (*All.8*), effettuato con il supporto delle Prefetture, alla data del **31 dicembre 2015**, hanno permesso di accertare che vi sono n. **1.819 corpi non ancora identificati**. Tra questi, ovviamente, n. **1.118 corpi recuperati sulle coste italiane** a seguito dei noti, tragici naufragi connessi ai flussi migratori di cittadini provenienti dalle regioni africane.

Il dato più allarmante è quello che si registra in **Sicilia 1.069**, di cui **1.019**, come si diceva, sono i **corpi degli stranieri recuperati in mare**, inclusi quelli relativi ai **naufragi di Lampedusa di ottobre 2013 e dell'aprile 2015**. Segue il **Lazio con 201 cadaveri non identificati**, la **Lombardia con 113** e la **Campania con 76**.

Continua il monitoraggio sulle attività previste dal **protocollo d'intesa** sottoscritto a marzo 2015 con la **Prefettura di Milano**, le **cinque Procure della Repubblica**, la **Regione**, il **Comune**, l'**Università di Milano IML Labanof** e le **ASL** per

favorire le **identificazioni dei corpi rinvenuti a seguito di decessi in ospedale** o, comunque, **non connessi “prima facie” a ipotesi di reato**. Si sta, addirittura, valutando di estenderlo a tutte le province della Lombardia, e anche le Prefetture di **Roma** e **Firenze** lo stanno per adottare. Non appena, poi, il **Ministero della Giustizia** scioglierà la riserva sulla sottoscrizione con il nostro Ufficio di analogo modello di “circolarità informativa”, sarà possibile “coprire” tutto il territorio nazionale.

Se a queste iniziative si aggiunge anche la eventuale, prossima attivazione su canale web dedicato di apposite **“porte” di connessione** tra il **sistema nazionale scomparsi e corpi senza identità** e le **Prefetture**, si potrà finalmente disporre di uno strumento di supporto operativo strategico per tutte le **Istituzioni interessate, Ufficio del Commissario, Prefetture, Procure della Repubblica**.

Far confluire in un canale protetto tutte le informazioni utili alla identificazione del profilo dello scomparso (foto, età, sesso, nazionalità, segni caratteristici), che assicurerà tra l’altro anche l’aggiornamento in tempo reale dei singoli casi denunciati, da parte delle Prefetture, darà modo di poterli confrontare con quelli dei corpi senza identità.

Si vuole, infine, evidenziare che il protocollo di Milano prevede lo svolgimento di tutta una serie di attività, fra cui il prelievo di campioni biologici dalle salme e la loro custodia, per favorire il confronto con i dati delle persone scomparse. Questo prima ancora della entrata in funzione della **Banca Dati DNA**.

Per quanto concerne specificamente la banca dati DNA, sin dalla primavera del 2014 l’Ufficio aveva interessato il competente Ufficio legislativo del Ministero dell’Interno affinché lo schema di **regolamento di attuazione** della Legge istitutiva della predetta Banca Dati nazionale del DNA fosse **raccordato**, per gli aspetti di specifico interesse riguardanti le **persone scomparse e i cadaveri non identificati**, con la **Legge n. 203/2012**. A tale scopo, nel successivo mese di maggio erano state proposte alcune integrazioni per venire incontro alle **necessità**

di informazione dei Prefetti e del Commissario.

Si soggiunge che nello scorso mese di settembre l'Ufficio aveva fornito gli elementi di risposta alla **interrogazione parlamentare n. 4-10420 dell'On. Lia Quartapelle Procopio** concernente l'identificazione dei corpi dei migranti e la istituzione di una banca dati governativa di informazioni relative a persone morte o disperse nel Mediterraneo, condividendone l'opportunità, dal momento che l'attività dell'Ufficio da sempre è indirizzata a favorire la riconducibilità a persone scomparse di corpi senza identità, a prescindere dalla nazionalità. Tali elementi sono stati forniti, su richiesta, anche **al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

Si evidenzia, infine, che le **Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e II (Giustizia) nella seduta del 30 settembre 2015** hanno espresso **parere favorevole** al testo dello schema di regolamento con le integrazioni proposte dai rispettivi relatori che, di fatto, recepiscono le **proposte** di questo Ufficio.

3.1 I NAUFRAGI NEL MEDITERRANEO: CONTINUANO LE AZIONI DELL'UFFICIO PER CONTRIBUIRE AD AUMENTARE IL NUMERO DELLE IDENTIFICAZIONI DELLE VITTIME DEL NAUFRAGIO DI LAMPEDUSA NELL'OTTOBRE 2013 E DELLE 880 VITTIME DEL NAUFRAGIO DELL'APRILE 2015

L'attività avviata per favorire la identificazione delle vittime del naufragio di **Lampedusa del 3 ed 11 ottobre 2013** ha permesso di mettere a punto una procedura condivisa con i principali attori istituzionali interessati (Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Dipartimento delle Libertà Civili, Esteri, Università di Milano, Prefetture e Autorità giudiziarie competenti) venendo incontro, peraltro, alle pressanti richieste provenienti dai familiari delle vittime rappresentati da associazioni e comitati. Positivi gli esiti dei colloqui finora organizzati dall'Ufficio e svolti, a partire dal 2014 e fino alla seconda metà del mese di settembre dell'anno scorso, con alcuni dei predetti familiari, in base ai quali fino ad ora si è potuti pervenire alla **identificazione con metodologia scientifica di 16 soggetti e sono in corso altre 4 possibili identificazioni con il DNA**. Tutte le salme identificate si riferiscono a persone **decedute nel naufragio del 3 ottobre**. I restanti casi sono ancora in ricerca. Le analisi genetiche comparative tra il DNA delle salme, acquisito nel frattempo dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo, e i profili dei parenti hanno fatto emergere la **complessità** dell'identificazione solo con tale metodo a causa delle **peculiarità genetiche della popolazione** e soprattutto a causa del grado di parentela non diretto dei familiari. Le identificazioni sono state portate a termine dai **medici legali dell'Università di Milano**, potendo contare sulle informazioni “ante mortem” dagli stessi parenti acquisite (in alcuni casi, foto recenti ma anche saliva e ciocche di capelli) e su quelle “post mortem” (rilievi fotografici e quando possibile dattiloscopici), a suo tempo raccolte dalla polizia scientifica. Altri colloqui si sono tenuti recentemente e per questi la Prof.ssa Cattaneo, responsabile del Labanof/IML di Milano sta

mettendo a punto la relazione conclusiva.

La procedura, prevista dall'apposito protocollo d'intesa sottoscritto nel 2014 con l'Università di Milano e il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, comprende anche gli avvisi ai familiari che sono stati diramati nei Paesi interessati alle diverse diaspore dei migranti oltre che dalle diverse associazioni/ONG interessate anche dalle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero.

L'attività messa in atto ha interessato anche la **Croce Rossa Internazionale**, **la Croce Rossa Italiana e l'Interpol** essendo unanimemente considerata un esempio di coordinamento multidisciplinare ed unico nel suo genere. In particolare, il **Protocollo d'intesa** sottoscritto a fine 2015 con la **Croce Rossa Italiana** ha la finalità di favorire il supporto all'azione del Commissario nell'acquisizione e veicolazione all'Ufficio delle informazioni, provenienti dai familiari dei cittadini stranieri vittime dei predetti naufragi, utili a favorire il riconoscimento/identificazione delle salme.

In particolare, la Croce Rossa italiana procederà a:

- a) informare le famiglie delle vittime delle azioni operative con appositi avvisi messi a disposizione dall'Ufficio del Commissario, anche all'interno del Restoring Family Links network del Movimento di Croce Rossa;
- b) raccogliere il materiale ante mortem proveniente dai predetti familiari e a farlo acquisire, previo consenso dei familiari stessi, all'Ufficio del Commissario;
- c) trasmettere all'Ufficio del Commissario, previo consenso dei familiari, le informazioni su eventuali cittadini stranieri di cui sia comunque a conoscenza per favorire, attraverso gli appositi colloqui da tenersi presso il Laboratorio "Labanof" dell'Università degli Studi di Milano, la identificazione delle vittime;
- d) collaborare nelle attività di raccolta, scambio e trasmissione delle

informazioni – nell’interesse esclusivo del diritto di sapere dei familiari -, per il riconoscimento/identificazione dei cittadini stranieri scomparsi, utilizzando il network globale di RFL del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Analoga collaborazione è in corso con la Commissione Internazionale sulle persone scomparse, ICMP.

Lo stesso percorso operativo viene tuttora effettuato per fare fronte alla operazione autorizzata dal **Presidente del Consiglio** volta al **recupero**, a cura della **Marina Militare**, delle ottocento salme dei cittadini stranieri, vittime del **naufragio del 18 aprile scorso** (118 corpi sinora ispezionati dai medici legali), oltre a quelle che si sono succedute sino alla fine dell’anno 2015, per un totale di **156 corpi ispezionati su 169 recuperati**. Le operazioni riprenderanno, per inciso, a fine gennaio 2016 e il recupero del barcone è previsto, condizioni meteo permettendo in primavera.

Non si può sottacere che a questa attività medico legale dovranno seguire tutte le altre attività di polizia mortuaria che fanno capo ai comuni e alle Prefetture, oltre che alle Procure della Repubblica, ovviamente, per le autorizzazioni alle sepolture. Peraltro, i Prefetti hanno già rappresentato la difficoltà da parte degli Enti locali a rinvenire idonei spazi per la tumulazione di tutte queste salme. Sarebbe, pertanto, auspicabile individuare un’area cimiteriale ad hoc anche in considerazione della dimensione umanitaria del dramma vissuto dai familiari e dai superstiti.

Tale “**memoriale**” potrebbe essere considerato un punto di riferimento interreligioso a livello internazionale per tutte le comunità nazionali interessate, contribuendo a dare loro sollievo e umana condivisione oltre che dare ulteriore testimonianza di quanto il nostro Paese sta facendo per l’accoglienza dei profughi.

A questo proposito, la Regione Calabria ha prospettato la possibilità di approntare uno specifico progetto che finanzia le opere di adeguamento di un’area, sita nel **Comune di Tarsia (CS)**, attigua al campo che, durante il secondo conflitto

mondiale, ospitò le comunità di ebrei con modalità particolarmente rispettose dei diritti umani, tanto da essere considerato ancora oggi meta di pellegrinaggio.

3.2 TUNISINI SCOMPARSI

Come si è detto, l'Ufficio viene coinvolto sempre più spesso in merito alle problematiche afferenti la ricerca di persone partite dai Paesi di origine e presumibilmente scomparse, oppure vittime di naufragi.

Per quanto concerne le persone scomparse nel tentativo di raggiungere il nostro o altri paesi, in particolare, l'Ufficio ha avuto modo di occuparsi della scomparsa di circa 501 cittadini tunisini, che in coincidenza con la primavera araba hanno lasciato il proprio paese per dirigersi verso l'Europa in cerca di una vita migliore. Nel mese di febbraio dello scorso anno, si è tenuto un incontro con l'Ambasciatore del neo insediato Governo democratico della Tunisia, il quale ha lamentato come, a distanza di circa quattro anni dal 2011, non siano state rese disponibili dal Governo italiano notizie sull'esito delle ricerche riguardanti i propri connazionali scomparsi, molti dei quali probabilmente vittime di naufragi.

A tale riguardo, era già stata avviata un'istruttoria con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno sulla base della medesima lista di scomparsi pervenuta a questo Ufficio tramite il Ministero degli Esteri.

E' stato riferito che gli accertamenti svolti dal personale specializzato presso il Casellario Centrale d'Identità hanno avuto esito negativo. E' stato riferito, inoltre, che sono state riscontrate direttamente le istanze avanzate dalle Autorità tunisine e che è stato fornito il supporto tecnico per l'adeguamento del sistema di identificazione (AFIS) in uso alla polizia tunisina, allo scopo di migliorare le procedure.

Di recente, si è tenuto un incontro con una delegazione composta da rappresentanti della REMDH-Rete Euromediterranea per i diritti umani, dalla